

UBI BANCA SCPA

Signori Soci,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine ad alcune modifiche dello statuto sociale che interessano nello specifico i seguenti articoli: 22, 25, 26, 28 (Titolo V – Assemblea dei soci), 37 (Titoli VI – Consiglio di Gestione), 44, 45, 46, 49 (Titolo VIII – Consiglio di Sorveglianza) e 50 (Titolo IX – Direzione Generale).

In particolare le proposte di modifiche statutarie sono finalizzate a:

- recepire, in materia di disciplina delle operazioni con parti correlate, la procedura c.d. “*whitewash*” per le delibere assembleari assunte in presenza dell’avviso contrario del Comitato Parti Correlate; tale procedura è stata prevista nell’ambito del Regolamento Parti Correlate adottato da UBI Banca in applicazione delle disposizioni emanate in materia da Consob con Delibera 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni,
- recepire le nuove disposizioni emanate in attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
- adeguare il testo statutario alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs: 39/2010 in materia di revisione legale dei conti (“Testo Unico della revisione legale”)
- prevedere come eventuale la nomina di un Condirettore Generale.

Si riportano di seguito gli articoli dello statuto sociale oggetto di proposta di modifica a testi comparati (testo vigente e testo proposto), con sottostante l’indicazione delle relative motivazioni.

Si precisa che tali proposte di modifica statutarie sono state approvate dal Consiglio di Gestione ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Sociale ed autorizzate dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Sociale.

Le proposte di modifica in esame, qualora approvate, non comportano l’insorgere del diritto di recesso.

Marzo 2011

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
ARTICOLO 22	ARTICOLO 22
<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione (stabilendo altresì la medaglia di presenza) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;</p> <p>b) approva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione; - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari; <p>c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato</p>	<p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione (stabilendo altresì la medaglia di presenza) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;</p> <p>b) approva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione; - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari; <p>c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato</p>

<p>approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;</p> <p>e) nomina e revoca la società di revisione incaricata del controllo contabile;</p> <p>f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art.151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p> <p>In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p> <p>La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo</p>	<p>approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;</p> <p>e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti di revisione incaricata del controllo contabile;</p> <p>f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art.151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p> <p>In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p> <p>La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo</p>
---	--

<p>senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.</p> <p>Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.</p>	<p>senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un <u>decimo-ventesimo</u> dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.</p> <p>Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.</p>
---	---

Alla lettera e) del secondo comma dell'articolo viene proposta una modifica di mero coordinamento con le definizioni introdotte dal Testo unico della revisione legale.

Il D.Lgs.27/2010 emanato in attuazione della Direttiva 2007/36/CE ha, tra l'altro, modificato l'art. 2367, primo comma, del codice civile, prevedendo che, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la convocazione su richiesta dei soci possa essere richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e non più il decimo del capitale come in precedenza previsto e recepito anche a livello statutario nel penultimo comma dell'art. 22; si è pertanto provveduto ad adeguare lo statuto alle nuove disposizioni normative.

ARTICOLO 25	ARTICOLO 25
Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto	<u>La legittimazione all'intervento in assemblea</u>

delle norme di legge, i titolari del diritto di voto per i quali, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art.2370 cod.civ. e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari speciali.

Il Socio non può ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci

e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al riguardo ~~Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i soci titolari del diritto di voto per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'art.2370 cod.civ. e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari speciali.~~

Il Socio non può ritirare le azioni, o la relativa certificazione, prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci.

Modifica finalizzata al recepimento delle disposizioni di cui all'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), in base alle quali la legittimazione all'intervento all'assemblea e all'esercizio del voto

è attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario depositario delle azioni entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa vigente), ferma restando peraltro la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Viene altresì eliminata la previsione relativa all'impossibilità di ritiro delle azioni, o della relativa certificazione, tenuto conto che l'art. 2370 c.c., a seguito dell'introduzione della normativa di cui al D.Lgs. 27/2010, non trova più applicazione con riferimento alle azioni ammesse alla gestione accentrata.

ARTICOLO 26	ARTICOLO 26
<p>Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.</p> <p>Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> <p>Salvo quanto previsto dall'art.2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.</p>	<p>Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.</p> <p>Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, <u>né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della Società, né a soggetti che rientrino in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.</u></p> <p>Salvo quanto previsto dall'art.2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.</p>

<p>Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci.</p> <p>Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p>I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p> <p>Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.</p>	<p>Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci.</p> <p>Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p> <p>I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p> <p>Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.</p>
--	--

La modifica è proposta in sede di recepimento delle disposizioni previste in materia dal Testo Unico della revisione legale.

Infatti, l'articolo 17 del Testo Unico della revisione legale detta disposizioni specifiche in materia di indipendenza dei revisori legali degli Enti di Interesse Pubblico (banche, assicurazioni ecc.) e, richiamando la previsione di cui art. 2372, quinto comma, cod. civ., stabilisce che la rappresentanza dei soci in assemblea non può essere conferita al revisore legale o alla società di revisione al quale sia stato conferito l'incarico ovvero al responsabile della revisione.

ARTICOLO 28	ARTICOLO 28
<p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta.</p>	<p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. <u>Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei</u></p>

<p>La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.</p> <p>In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 cod. civ., l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma,</p>	<p><u>quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto della Società e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.</u></p> <p>La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.</p> <p>In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 cod. civ., l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p> <p>Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma,</p>
---	--

<p>48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.</p> <p>Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell’Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all’Articolo 48, quinto comma.</p>	<p>48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.</p> <p>Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell’Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all’Articolo 48, quinto comma.</p>
--	--

Modifica finalizzata a recepire, in materia di disciplina delle operazioni con parti correlate, la procedura c.d. “*whitewash*” per le delibere assembleari assunte in presenza dell’avviso contrario del Comitato Parti Correlate; tale procedura è stata prevista nell’ambito del Regolamento Parti Correlate adottato da UBI Banca in applicazione delle disposizioni emanate in materia da Consob con Delibera 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Nello specifico, al ricorrere della fattispecie sopra indicata, è stato previsto che il perfezionamento dell’operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto della Società e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

In merito si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall’art. 135 TUF, per le società cooperative le percentuali di capitale sociale sono da rapportarsi al numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 37	ARTICOLO 37
-------------	-------------

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;

b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il

<p>caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;</p> <p>d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46;</p> <p>e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;</p> <p>f) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;</p> <p>g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera c);</p> <p>h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca</p>	<p>caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;</p> <p>d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46;</p> <p>e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;</p> <p>f) la nomina e la revoca del Direttore Generale, del Condirettore Generale e degli <u>altri</u> componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;</p> <p>g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera c);</p> <p>h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca</p>
---	---

<p>d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;</p> <p>l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma;</p> <p>m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma primo, lett. s) del presente statuto;</p> <p>n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;</p> <p>o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista</p>	<p>d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;</p> <p>l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma;</p> <p>m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma primo, lett. s) del presente statuto;</p> <p>n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;</p> <p>o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista</p>
--	--

<p>amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;</p> <p>p) la nomina e la revoca, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p> <p>q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art.2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt.2446 e 2447 cod.civ.;</p> <p>t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.</p>	<p>amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;</p> <p>p) la nomina e la revoca, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;</p> <p>q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art.2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt.2446 e 2447 cod.civ.;</p> <p>t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.</p>
---	---

In coordinamento con la proposta di modifica all'art. 50 dello statuto alla quale si rinvia.

TITOLO VIII CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	TITOLO VIII CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ARTICOLO 44	ARTICOLO 44
<p>Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..</p> <p>La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di</p>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..</p> <p>La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.</p> <p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di</p>

<p>banche.</p> <p>In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p> <p>Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il</p>	<p>banche.</p> <p>In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori <u>Legali Contabili</u>—che abbiano esercitato l'attività di <u>controllo revisione</u> legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p> <p>Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.</p> <p>Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il</p>
--	---

<p>Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati di cui all'art. 49 ed avendo cura che il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo Interno sia stabilito tenendo conto di quanto previsto dalle tariffe professionali per la partecipazione ad organi di controllo.</p>	<p>Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati di cui all'art. 49 ed avendo cura che il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo Interno sia stabilito tenendo conto di quanto previsto dalle tariffe professionali per la partecipazione ad organi di controllo.</p>
--	--

Viene proposta una modifica di mero coordinamento con le definizioni introdotte dal D.Lgs. 39/2010 Testo Unico della revisione legale.

ARTICOLO 45	ARTICOLO 45
<p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal</p>	<p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le seguenti modalità.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale <u>tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per</u> l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati. <u>La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal</u></p>

Consiglio di Gestione.

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Banca ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla citata data di

Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, **nei termini stabiliti dalla normativa vigente,** di una **certificazione comunicazione** dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonchè da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Banca ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al **quinto terzo** giorno successivo alla citata data

<p>scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.</p> <p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:</p> <p>a) direttamente da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;</p> <p>b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p>	<p>di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.</p> <p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:</p> <p>a) direttamente da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;</p> <p>b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p>
--	---

<p>Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun Socio può votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:</p> <p>a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 (quattro) membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il</p>	<p>Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun Socio può votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:</p> <p>a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 (quattro) membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il</p>
---	---

quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 (venti) ovvero 18 (diciotto) membri del Consiglio di Sorveglianza.

c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 (due) candidati, il terzo consigliere, ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non

quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 (venti) ovvero 18 (diciotto) membri del Consiglio di Sorveglianza.

c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 (due) candidati, il terzo consigliere, ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non

<p>sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p> <p>In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p> <p>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla 	<p>sia stata presentata alcuna lista.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p> <p>In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p> <p>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla
--	--

sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;

- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;
- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente

sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;

- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;
- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente

<p>alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.</p>	<p>alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p> <p>Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.</p>
---	---

In tema di presentazione delle liste per la nomina dei membri dell'organo di controllo, l'art. 144-sexies della delibera Consob 11971/99 ("Regolamento Emittenti") ha introdotto nuove disposizioni; in particolare:

- il comma 4-bis prevede il deposito delle liste presso la sede sociale tra il 30° ed il 13° giorno precedente l'assemblea,
- il comma 4-ter dispone che la società deve consentire di effettuare il deposito delle liste tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità stabilite nell'avviso di convocazione dell'assemblea, tali da consentire l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito,
- il comma 4-quater prevede uno specifico termine (almeno 10 giorni prima dell'assemblea) per l'invio della comunicazione attestante la titolarità della partecipazione detenuta a sostegno della lista presentata,
- il comma 5 prevede che, qualora entro la data di scadenza del termine previsto per il deposito delle liste venga depositata una sola lista, potranno essere presentate liste sino al 3° giorno successivo a tale data.

Si è pertanto proceduto ad un adeguamento delle disposizioni previste in materia dall'art. 45 dello Statuto sociale.

ARTICOLO 46	ARTICOLO 46
<p>Il Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di</p>	<p>Il Consiglio di Sorveglianza, <u>ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno:</u></p> <p>a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di</p>

<p>Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;</p> <p>b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;</p> <p>c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>e) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>f) promuove l'esercizio dell'azione di</p>	<p>Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;</p> <p>b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;</p> <p>c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>e) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>f) promuove l'esercizio dell'azione di</p>
---	---

<p>responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;</p> <p>h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p> <p>i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p> <p>l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>m) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali</p>	<p>responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;</p> <p>h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p> <p>i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p> <p>l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>m) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali</p>
--	--

<p>nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:</p> <p>(i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) modifiche statutarie;</p> <p>(iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b);</p> <p>(iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;</p> <p>(v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>(vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;</p>	<p>nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:</p> <p>(i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) modifiche statutarie;</p> <p>(iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b);</p> <p>(iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;</p> <p>(v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>(vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;</p>
--	--

<p>(vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;</p> <p>n) esprime con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma secondo, lett. b), del presente Statuto;</p> <p>o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;</p> <p>p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;</p> <p>q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni; esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;</p>	<p>(vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;</p> <p>n) esprime con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma secondo, lett. b), del presente Statuto;</p> <p>o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;</p> <p>p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;</p> <p>q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni; esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;</p>
--	--

<p>r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;</p> <p>s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;</p> <p>t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p> <p>u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma secondo, lett. h), delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;</p> <p>v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;</p> <p>z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p> <p>Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art.2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) la riduzione del capitale sociale in caso di</p>	<p>r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;</p> <p>s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;</p> <p>t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p> <p>u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma secondo, lett. h), delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;</p> <p>v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;</p> <p>z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p> <p>Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art.2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) la riduzione del capitale sociale in caso di</p>
---	---

recesso di Socio; c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.	recesso di Socio; c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.
---	---

Modifica proposta in sede di recepimento delle disposizioni previste dal Testo Unico della revisione legale.

Nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza vi sono materie che, in forza dell'art. 19, primo comma, del Testo unico della revisione legale sono soggette alla vigilanza del "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile"; l'inserimento della proposta di modifica in premessa alle attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza mira a far salve le competenze attribuite da disposizioni di legge o regolamentari a comitati costituiti in seno a detto Consiglio.

ARTICOLO 49	ARTICOLO 49
Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento. Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento	Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento. Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno <u>esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e</u> , avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle

<p>dell'attività sociale.</p> <p>La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.</p> <p>Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza composti da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società. Esso è approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Il Comitato Nomine, in conformità con</p>	<p>società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.</p> <p>La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.</p> <p>Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza <u>composti</u> da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società. Esso è approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.</p> <p>Il Comitato Nomine, in conformità con</p>
--	--

<p>quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro:</p> <p>a) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;</p> <p>b) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro:</p> <p>a) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea;</p> <p>b) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.</p>
---	---

Modifica proposta in recepimento delle disposizioni previste dal Testo Unico della revisione legale per la quale si rinvia al commento alla proposta di modifica dell'articolo 46 che precede.

TITOLO IX DIREZIONE GENERALE	TITOLO IX DIREZIONE GENERALE
ARTICOLO 50	ARTICOLO 50
<p>La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e dal Condirettore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.</p> <p>Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) membri, il Direttore Generale ed il Condirettore Generale sono nominati dal Consiglio di Gestione medesimo con il voto favorevole di almeno otto membri. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da un numero inferiore di membri, le sopra citate cariche saranno nominate con il voto favorevole di tutti i membri salvo uno.</p> <p>Il Consiglio di Gestione potrà anche nominare uno o più Vice Direttore/i Generale/i, con la maggioranza ordinaria.</p>	<p>La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, <u>se nominati, dal un</u> Condirettore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.</p> <p>Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) membri, il Direttore Generale ed il Condirettore Generale sono nominati dal Consiglio di Gestione medesimo con il voto favorevole di almeno otto membri <u>del Consiglio di Gestione</u>. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da un numero inferiore di membri, le sopra citate cariche saranno nominate con il voto favorevole di tutti i membri salvo uno.</p> <p>Il Consiglio di Gestione potrà anche nominare uno o più Vice Direttore/i Generale/i, con la maggioranza ordinaria.</p>

<p>Il Direttore Generale:</p> <p>a) è il capo della struttura operativa;</p> <p>b) è il capo del personale;</p> <p>c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;</p> <p>d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;</p> <p>e) assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;</p> <p>f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.</p> <p>Il Condirettore Generale coadiuva e supporta il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli.</p>	<p>Il Direttore Generale:</p> <p>a) è il capo della struttura operativa;</p> <p>b) è il capo del personale;</p> <p>c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;</p> <p>d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;</p> <p>e) assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;</p> <p>f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.</p> <p>Il Condirettore Generale, <u>se nominato</u>, coadiuva e supporta il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli</p>
---	---

In merito alla composizione della Direzione Generale, al fine di poter garantire una maggiore flessibilità nella configurazione della stessa, si propone di prevedere come eventuale la nomina del Condirettore Generale.

* * *